



CITTA' DI TORINO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 155 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887

Proponente Il Consigliere Crema Pierino

Da emendare sostituire nell'allegato N° 1 a pagina 13 da riga 17

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

La proposta emendativa introduce una disposizione che rimette alla decisione della capigruppo l'interruzione delle attività del Consiglio Comunale nel mese di Agosto. L'eventuale applicazione della disposizione condizionerebbe l'organizzazione del lavoro del personale del Servizio Consiglio comunale e degli altri servizi coinvolti nel funzionamento dell'organo consiliare e delle sue articolazioni e renderebbe difficoltosa la pianificazione dei periodi di ferie del personale, diritto irrinunciabile dei lavoratori e non monetizzabili.

A norma dell'art. 107 del T.U.E.L. *“spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*. Ne deriva che norme regolamentari che incidono sull'organizzazione degli uffici e/o che indirettamente impongono obblighi organizzativi al personale degli uffici, sono affette da vizi di legittimità.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 81 del 3 maggio 2013 ha ribadito come il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzione di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti, costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost.. Trattasi di principio consolidato, introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e poi «accentuato» dal legislatore, «proprio per porre i dirigenti “in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”» (sentenza n. 104 del 2007).

Tale rafforzamento si è realizzato, dapprima, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, poi, con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Con riferimento alla dirigenza amministrativa, la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» (sentenza n. 161 del 2008) costituisce una condizione «necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). Al principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. si accompagna, come «natural[e] corollari[o]», la separazione «tra politica e amministrazione, tra l'azione del “governo” – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'“amministrazione” – che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento» (sentenza n. 453 del 1990).

La proposta emendativa, pertanto, non è conforme alle previsioni dell'art. 107 del T.U.E.L., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., del D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. e del CCNL Funzioni Locali e non è in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza consolidata della magistratura costituzionale, amministrativa e contabile ovvero che gli *“organi politici non possono adottare atti che incidono sull'organizzazione del personale o sulla gestione delle risorse umane, riservate ai dirigenti”*.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

16/04/2026

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Maria Porpiglia